

Spett.le
COMUNE DI SONDRIO
Servizio Tributi
Piazza Campello 1
23100 SONDRIO

OGGETTO: Richiesta di rateizzazione avviso/i di accertamento IMU TARI TASI

Il/La sottoscritto/a _____ C. fiscale _____

residente a _____ in via _____ n. ____

tel/cell _____ mail _____ pec _____

chiede la rateizzazione degli avvisi di accertamento:

1. avviso accertamento IMU/TARI/TASI n. _____ del _____ anno _____
2. avviso accertamento IMU/TARI/TASI n. _____ del _____ anno _____
3. avviso accertamento IMU/TARI/TASI n. _____ del _____ anno _____
4. avviso accertamento IMU/TARI/TASI n. _____ del _____ anno _____
5. avviso accertamento IMU/TARI/TASI n. _____ del _____ anno _____
6. avviso accertamento IMU/TARI/TASI n. _____ del _____ anno _____

motivazioni/note

Allegati: _____

Distinti saluti.

(data)

(firma)

Riferimenti normativi:

IMU – art. 10 del Regolamento nuova IMU

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 796 e ss. della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Comune concede provvedimento di rateizzazione delle somme derivanti da avvisi di accertamento dei tributi disciplinati dal presente regolamento a richiesta del contribuente che versi in obiettiva situazione di temporanea difficoltà economica e di solvibilità finanziaria.

2. Le rateizzazioni vengono disposte secondo il seguente schema:

- Per importi insoluti fino a 100 euro, nessuna rateizzazione;
- Per importi insoluti da 100,01 euro a 3.000,00 euro, fino a dodici rate mensili;
- Per importi insoluti da 3000,01 euro a 5000,00 euro, da tredici a ventiquattro rate mensili;
- Per importi insoluti da 5000,01 euro, da venticinque a trentasei rate mensili.

3. Per poter beneficiare del pagamento a rate, il contribuente deve presentare apposita istanza al Servizio Tributi entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli atti impositivi, indicando generalità anagrafiche, indirizzo di residenza/domicilio, numero di telefono, indirizzo mail e pec (se disponibile), i riferimenti dello/degli avviso/i di accertamento che intende rateizzare, l'importo di ciascuno di essi e il numero di rate mensili che ritiene siano sostenibili per onorare il proprio debito tributario, Va allegata copia del documento di identità nel caso l'istanza non venga presentata direttamente presso il Servizio Protocollo in presenza del dipendente addetto (art. 38 del 28 dicembre 2000, n. 445).

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'istanza va allegata la seguente documentazione:

Per contribuenti persone fisiche:

- Modello Isee (Indicatore Situazione Economica Equivalente) aggiornato a norma di legge;
- Certificazione riportante l'ammontare della giacenza media su conti correnti postali bancari/postali relativa all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- Certificazione riportante l'ammontare del saldo su conti correnti postali/bancari alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- Certificazione riportante l'ultimo saldo disponibile, alla data di presentazione della domanda, su conti correnti postali/bancari;
- Ogni altra documentazione che il contribuente ritenga opportuno presentare per avvalorare la propria condizione di disagio economico (a titolo esemplificativo, denuncia dei redditi, libretto di pensione, certificazione unica, buste paga, assegni di mantenimento per coniuge e figli, certificazioni inerenti il patrimonio mobiliare ed immobiliare).

Per contribuenti persone giuridiche ed enti privi di personalità giuridica:

- Copia dei bilanci completi di esercizio degli ultimi tre esercizi finanziari precedenti a quello in cui viene presentata la domanda, redatti secondo la tassonomia civilistica (per le società), copia di documenti contabili equivalenti per enti diversi dalle società;
- Certificazioni attestanti la situazione economico/finanziaria e patrimoniale redatti sulla base di indici di liquidità e di produzione, degli ultimi tre anni e dell'esercizio in corso a quello in cui viene presentata la domanda, ove disponibili;
- Ogni altra documentazione che il contribuente ritenga opportuno presentare per avvalorare la propria condizione di disagio economico (a titolo esemplificativo, estratti conto delle disponibilità di cassa, dichiarazioni fiscali inerenti i tributi erariali e regionali, certificazioni inerenti il patrimonio mobiliare ed immobiliare).

5. Per debiti tributari di importo superiore a 3.000,00 euro, il contribuente è tenuto a munirsi di garanzia fideiussoria a norma degli artt. 1936 e ss. codice civile, allegando all'istanza di rimborso la copia del contratto di fideiussione. A scelta del contribuente, la garanzia può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo

previsto dall'art. 161 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria/assicurativa. La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 codice civile, comma 2), la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., comma 2 e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Servizio Tributi. Essa deve avere una durata pari a quella del piano di rientro del debito tributario che si intende rateizzare.

6. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, è fissato in 30 giorni a decorrere dal ricevimento dell'istanza di rateizzazione debitamente compilata e corredata dagli allegati. Ad esito dell'istruttoria, e nel termine prima citato, il Servizio Tributi comunicherà formalmente al contribuente interessato, tramite raccomandata a/r o a mezzo pec, l'accoglimento o il diniego della richiesta di rateizzazione. In assenza di risposta da parte del Comune, l'istanza di intende accolta per come dal medesimo formulata (silenzio-assenso).

7. In caso di accoglimento, il Servizio Tributi invierà al contribuente copia del provvedimento indicante lo schema/prospetto sinottico di pagamento a rate, con esposizione delle date e degli importi delle rate da pagare, nel rispetto dell'art. 1, comma 801, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (la rata relativa a un mese scade l'ultimo giorno del mese medesimo) come pure dell'informativa di cui all'art. 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160 in tema di decadenza dal beneficio. Ad esso verranno allegati i relativi modelli F24 precompilati per eseguire le oblazioni. Dette oblazioni sono comprensive degli interessi calcolati al tasso legale determinato con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tali interessi sono calcolati su ogni rata.

8. In caso di diniego, il Servizio Tributi invierà al contribuente relativo provvedimento motivato.

9. Nel caso in cui l'istanza sia incompleta o manchi di dati essenziali e/o non siano stati allegati tutti o parte dei documenti di cui ai commi 4 e 5, il Servizio Tributi notificherà quanto prima il contribuente, assegnandogli un termine non superiore a 15 giorni per la regolarizzazione e la completezza della domanda e/o della documentazione. I termini di cui al comma 5 resteranno sospesi dalla data di notifica della richiesta di completamento redatta dal Comune sino a quando pervengano le integrazioni necessarie. Trascorso infruttuosamente il termine di 15 giorni, l'istanza di rateizzazione si intende rigettata.

10. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

TARI/TASI – art. 3/bis.del Regolamento per la riscossione ed il versamento delle entrate tributarie comunali

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 796 e ss., legge 160/2019, il Comune concede provvedimento di rateizzazione delle somme derivanti da avvisi di accertamento dei tributi disciplinati dal presente regolamento a richiesta del contribuente che versi in obiettiva situazione di temporanea difficoltà economica e di solvibilità finanziaria.

2. Le rateizzazioni vengono disposte secondo il seguente schema:

- Per importi insoluti fino a 100 euro, nessuna rateizzazione;
- Per importi insoluti da 100,01 euro a 3.000,00 euro, fino a dodici rate mensili;
- Per importi insoluti da 3000,01 euro a 5000,00 euro, da tredici a ventiquattro rate mensili;
- Per importi insoluti da 5000,01 euro, da venticinque a trentasei rate mensili.

3. Per poter beneficiare del pagamento a rate, il contribuente deve presentare apposita istanza al Servizio Tributi entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli atti impositivi, indicando generalità anagrafiche, indirizzo di residenza/domicilio, numero di telefono, indirizzo mail e pec (se disponibile), i riferimenti dello/degli avviso/i di accertamento che intende rateizzare, l'importo di ciascuno di essi e il numero di rate mensili che ritiene siano sostenibili per onorare il proprio debito tributario, Va allegata copia del documento di identità nel caso l'istanza non venga presentata direttamente presso il Servizio Protocollo in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000).

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'istanza va allegata la seguente documentazione:

- Per contribuenti persone fisiche:
 - Modello Isee (Indicatore Situazione Economica Equivalente) aggiornato a norma di legge;
 - Certificazione riportante l'ammontare della giacenza media su conti correnti postali bancari/postali relativa all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;

- Certificazione riportante l'ammontare del saldo su conti correnti postali/bancari alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- Certificazione riportante l'ultimo saldo disponibile, alla data di presentazione della domanda, su conti correnti postali/bancari;
- Ogni altra documentazione che il contribuente ritenga opportuno presentare per avvalorare la propria condizione di disagio economico (a titolo esemplificativo, denuncia dei redditi, libretto di pensione, certificazione unica, buste paga, assegni di mantenimento per coniuge e figli, certificazioni inerenti il patrimonio mobiliare ed immobiliare).
- Per contribuenti persone giuridiche ed enti privi di personalità giuridica:
 - Copia dei bilanci completi di esercizio degli ultimi tre esercizi finanziari precedenti a quello in cui viene presentata la domanda, redatti secondo la tassonomia civilistica (per le società), copia di documenti contabili equivalenti per enti diversi dalle società;
 - Certificazioni attestanti la situazione economico/finanziaria e patrimoniale redatti sulla base di indici di liquidità e di produzione, degli ultimi tre anni e dell'esercizio in corso a quello in cui viene presentata la domanda, ove disponibili;
 - Ogni altra documentazione che il contribuente ritenga opportuno presentare per avvalorare la propria condizione di disagio economico (a titolo esemplificativo, estratti conto delle disponibilità di cassa, dichiarazioni fiscali inerenti i tributi erariali e regionali, certificazioni inerenti il patrimonio mobiliare ed immobiliare).

5. Per debiti tributari di importo superiore a 3.000,00 euro, il contribuente è tenuto a munirsi di garanzia fideiussoria a norma degli artt. 1936 e ss. codice civile, allegando all'istanza di rimborso la copia del contratto di fideiussione. A scelta del contribuente, la garanzia può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del d. lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del d. lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria/assicurativa. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 codice civile, comma 2), la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., comma 2 e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Servizio Tributi. Essa deve avere una durata pari a quella del piano di rientro del debito tributario che si intende rateizzare.

6. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, nel rispetto della legge 241/90, è fissato in 30 giorni a decorrere dal ricevimento dell'istanza di rateizzazione debitamente compilata e corredata dagli allegati. Ad esito dell'istruttoria, e nel termine prima citato, il Servizio Tributi comunicherà formalmente al contribuente interessato, tramite raccomandata a/r o a mezzo pec, l'accoglimento o il diniego della richiesta di rateizzazione. In assenza di risposta da parte del Comune, l'istanza di intende accolta per come dal medesimo formulata (silenzio-assenso).

7. In caso di accoglimento, il Servizio Tributi invierà al contribuente copia del provvedimento indicante lo schema/prospetto sinottico di pagamento a rate, con esposizione delle date e degli importi delle rate da pagare, nel rispetto dell'art. 1, comma 801, legge 160/2019 (la rata relativa a un mese scade l'ultimo giorno del mese medesimo) come pure dell'informativa di cui all'art. 1, comma 800, legge 160/2019 in tema di decadenza dal beneficio. Ad esso verranno allegati i relativi modelli F24 precompilati per eseguire le oblazioni. Dette oblazioni sono comprensive degli interessi calcolati al tasso legale determinato con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tali interessi sono calcolati su ogni rata.

8. In caso di diniego, il Servizio Tributi invierà al contribuente relativo provvedimento motivato.

9. Nel caso in cui l'istanza sia incompleta o manchi di dati essenziali e/o non siano stati allegati tutti o parte dei documenti di cui ai commi 4 e 5, il Servizio Tributi notificherà quanto prima il contribuente, assegnandogli un termine non superiore a 15 giorni per la regolarizzazione e la completezza della domanda e/o della documentazione. I termini di cui al comma 5 resteranno sospesi dalla data di notifica della richiesta di completamento redatta dal Comune sino a quando pervengano le integrazioni necessarie. Trascorso infruttuosamente il termine di 15 giorni, l'istanza di rateizzazione si intende rigettata.

10. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.